

Direzione generale della Presidenza Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai comuni della Sardegna interessati alle elezioni comunali 2023

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni della Sardegna del 28 e 29 maggio 2023, con eventuale ballottaggio l'11 e 12 giugno 2023. Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Con riferimento alle consultazioni elettorali in oggetto, si richiama di seguito la disciplina vigente in materia di propaganda elettorale.

Propaganda elettorale mediante affissioni

L'esercizio della propaganda elettorale mediante affissioni è regolamentato dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, che, com'è noto, è stata modificata dall'art. 1, comma 400, lett. h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), per effetto del quale è stato ridotto il numero degli spazi per le affissioni di propaganda diretta nella misura indicata dall'art. 2 della legge n. 212/1956 nonché soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta.

Si ricorda che, sulla base dell'art. 1, comma 1, della legge n. 212/1956, costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri e i manifesti di propaganda, finalizzati a determinare la scelta elettorale. A titolo esemplificativo, possono costituire mezzi di propaganda mediante affissione:

- 1. gli stampati di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale;
- 2. gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- 3. gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna ed internazionale od altro, che possano contenere qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla propaganda elettorale;
- 4. le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- 5. gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Per quanto concerne gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, il citato articolo 1, comma 1, della L. n. 212/1956, stabilisce che l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

> PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza Servizio Statistica regionale ed elettorale

parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (c.d. "propaganda diretta"). In base al combinato disposto degli articoli 2 e 3 della stessa legge, l'individuazione e la delimitazione degli

spazi deve avvenire ad opera della Giunta comunale tra martedì 25 aprile e venerdì 28 aprile 2023.

Si ricorda ancora che, comunque, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 212/1956, entro i due giorni successivi alla ricezione delle comunicazioni delle liste ammesse, inviata dalle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, la Giunta comunale delimita e ripartisce gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale in tante sezioni quante sono le liste ammesse, assegnando le sezioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della medesima legge. Da tale disciplina si evince che i Comuni hanno l'obbligo di assegnare d'ufficio gli spazi alle liste di candidati (senza che intervenga apposita domanda da

parte dei partiti o gruppi politici che presentano le liste).

Poiché l'affissione del materiale di propaganda elettorale deve avvenire negli appositi spazi assegnati dalla Giunta comunale, ne consegue che, dal momento dell'assegnazione degli stessi e fino alla chiusura delle

votazioni, sono vietate:

1. l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali

affissioni;

2. l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico, con l'eccezione dell'affissione, nelle predette bacheche o vetrinette, di quotidiani e periodici;

ar pubblico, con recoezione dell'ambaione, nolle predette bacheone o verimette, di quotidiam e periodici,

3. l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei

negozi, su portoni, saracinesche, chioschi, capannoni, palizzate, alberi, ecc...;

4. le iscrizioni murali e le iscrizioni su fondi stradali, palizzate, recinzioni, ecc...

Divieto di forme di propaganda a carattere fisso e mobile

L'art. 6, comma 1, della legge n. 212/1956 prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (cioè **da venerdì 28 aprile**) – di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne indicanti le sedi dei

partiti.

In base a questa norma deve ritenersi proibita ogni forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere

fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni o globi.



Direzione generale della Presidenza Servizio Statistica regionale ed elettorale

Alla luce di questa disposizione e del regime delle affissioni sopra illustrato, è da considerarsi proibita l'esposizione di materiale fotografico che, per il suo contenuto, realizzi fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi predisposti a cura dei Comuni.

In merito all'installazione di postazioni fisse (*gazebo*), utilizzabili per un più agevole esercizio delle forme di propaganda previste dalla legge, le stesse sono consentite solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:

a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;

b) all'interno o all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso;

c) è ammesso l'utilizzo di bandiere che servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo stesso.

L'art. 6, comma 1, della legge n. 212/1956 vieta, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile intendendosi la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose; deve, pertanto, ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Divieto di lancio o getto di volantini

Il medesimo art. 6, comma 1, vieta, inoltre – dalla stessa data (cioè **da venerdì 28 aprile**) – il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, o in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili, allo scopo di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore; dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione dei volantini deve ritenersi ammessa.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130, da venerdì 28 aprile (30° giorno antecedente la data fissata per la votazione) l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari; si precisa, inoltre, che, ai sensi del combinato disposto della predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto territorialmente competente.



Direzione generale della Presidenza Servizio Statistica regionale ed elettorale

Le riunioni di propaganda elettorale

Le riunioni elettorali (ivi compresi i cortei e i comizi), tipica forma di propaganda elettorale, possono tenersi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 130/1975, le riunioni elettorali non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni. Per queste riunioni non è previsto l'obbligo di darne preavviso al Questore; in ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del Comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze).

Si ricorda, infine, che nel giorno precedente e in quelli della votazione non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 9, comma 1, L. n. 212/1956).

Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli della votazione

Affinché nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione non siano turbate le operazioni degli uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge vieta alcune forme di propaganda; in particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 212/1956, in queste giornate sono vietate le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.

Il divieto riguarda le nuove affissioni negli appositi spazi approntati dai Comuni, considerato che le affissioni in altri spazi sono proibite; deve, invece, ritenersi ammessa la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Inoltre, un preciso divieto di diffusione della propaganda elettorale è previsto anche per le emittenti radiotelevisive private, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione, dall'art. 9-bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Nei giorni della votazione, oltre alle forme di propaganda vietate anche nel giorno precedente e sopra riportate, è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali; è evidente che la norma riguarda anche la propaganda svolta nei locali del seggio o in quelli adiacenti.

Uso di locali comunali

Ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge n. 515/1993, a partire dal giorno di indizione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, senza oneri a proprio carico.



Direzione generale della Presidenza Servizio Statistica regionale ed elettorale

Agevolazioni fiscali

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai partiti e movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per

cento.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni; in tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti

amministrativi.

Diffusione di sondaggi demoscopici

A partire dal 15° giorno antecedente la data delle votazioni (cioè da sabato 13 maggio) e sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 28/2000, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del

divieto.

Infine, è utile precisare che l'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare gli orientamenti di voto degli elettori all'uscita dei seggi non è soggetta a particolari autorizzazioni; è però opportuno che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggio al fine di non interferire con l'ordinato

svolgimento delle operazioni elettorali.

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in

materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, ha dettato "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023" (disponibile sul sito www.agcom.it),

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza Servizio Statistica regionale ed elettorale

applicabile anche alle elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni della Sardegna del 28

e 29 maggio 2023, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima delibera.

In materia di propaganda elettorale e di comunicazione politica, si richiama, inoltre, il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 96 del 18 aprile 2019, nel quale sono illustrati i principali casi

in cui gli aventi diritto possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda elettorale.

Sanzioni

Le già citate leggi n. 212/1956 e n. 130/1975, alle quali si rimanda per maggiori dettagli, prevedono le

sanzioni applicabili in caso di violazione della disciplina inerente alla propaganda elettorale.

Quanto alle modalità di applicazione delle sanzioni, si precisa che compete ai Comandi di Polizia municipale

(ed agli organi di P.S.) l'accertamento, la contestazione e notificazione delle violazioni in materia di

propaganda elettorale.

A parte le sanzioni amministrative a carico dei responsabili, i Comuni devono comunque provvedere a far

defiggere subito il materiale attinente alla campagna elettorale che sia stato indebitamente affisso in posti

differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi ha titolo; in tal caso, ai sensi

dell'art. 15, comma 3, della legge n. 515/1993, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della

propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido,

dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Il Direttore del Servizio

Sergio Loddo